



Autorità per l'energia elettrica e il gas

**MISURE DI GRADUALITÀ IN ORDINE ALL'INSTALLAZIONE E DI
MISURATORI ATTI ALLA RILEVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
PRELEVATA PER FASCE ORARIE**

Documento per la consultazione

21 dicembre 2004

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 17 gennaio 2005, termine improrogabile di chiusura della presente consultazione, al seguente indirizzo:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Energia Elettrica
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.336
fax: 02-65565.222
e-mail: energiaelettrica@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>**

L'articolo 35, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: il Testo integrato), nel definire i soggetti responsabili del servizio di misura con riferimento alle attività di installazione e di manutenzione dei misuratori, nonché di rilevazione e di registrazione delle misure dell'energia elettrica, stabilisce che le imprese distributrici sono tenute all'installazione dei misuratori orari per i punti di prelievo corrispondenti ai clienti finali di cui all'articolo 36, comma 36.1, lettera a), vale a dire per i clienti del mercato libero connessi in altissima, alta e media tensione, entro i termini di cui all'articolo 41, comma 41.1 della medesima deliberazione.

A far data dall'1 luglio 2004, la dinamica di evoluzione del mercato libero, vale a dire l'ingresso nel mercato libero dei clienti idonei che, esercitando la relativa facoltà, divengono a tutti gli effetti clienti del mercato libero, dipende unicamente dalle scelte in tal senso operate dai singoli clienti idonei finali.

Le imprese distributrici, al fine di garantire il rispetto dei termini di cui al citato articolo 41, stanno installando misuratori orari anche nei punti di prelievo in media tensione corrispondenti a clienti ancora rientranti nel mercato vincolato. Pertanto, le modalità operative necessarie all'attuazione delle disposizioni inerenti l'installazione dei misuratori, di cui all'articolo 41, comma 41.1, del Testo integrato, determinano, per alcuni clienti del mercato vincolato, l'installazione in corso d'anno dei misuratori orari comunque atti alla rilevazione dell'energia elettrica prelevata per fascia oraria, ciò comportando la variazione immediata delle condizioni economiche relative alla fornitura di energia elettrica applicate a detti clienti da parte delle imprese distributrici. Tale modificazione avviene senza che il cliente finale possa prendere atto preventivamente, anche parzialmente, del proprio profilo orario o multiorario posto alla base del nuovo regime di fatturazione oraria o multioraria.

A tal riguardo l'Autorità intende introdurre misure di gradualità al fine di mitigare i predetti effetti prevedendo che, in caso di installazione di misuratore atto alla rilevazione dell'energia elettrica per fascia oraria in un punto di prelievo corrispondente ad un cliente del mercato vincolato in media tensione, l'impresa distributtrice applichi condizioni economiche relative alla fornitura di energia elettrica secondo la modalità monoraria, per le due fatturazioni mensili successive al mese in cui l'installazione ha avuto luogo, fornendo contestualmente al cliente finale fatture pro-forma relative alla applicazione delle condizioni economiche secondo la modalità multioraria.

- | |
|---|
| <p>S1. <i>Si ritiene che la proposta dell'Autorità sia rispondente alle esigenze di contenimento degli effetti di imprevedibilità connessi con gli obblighi di installazione dei misuratori orari da parte delle imprese distributrici?</i></p> <p>S2. <i>Si ritiene che il periodo di due mesi sia congruo con gli obiettivi di gradualità posti alla base della proposta formulata?</i></p> |
|---|